



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46/2021 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 01/04/2021

Oggetto: CONVENZIONAMENTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE "LA FINESTRA" PER IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO, IL SERVIZIO FORMAZIONE E AUTONOMIA E LA STRUTTURA RESIDENZIALE

L'anno 2021 addì 01 del mese di 04 alle ore 13:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
BERNARD JACOPO	VICE SINDACO	Presente
CANNITO NADIA	ASSESSORE	Presente
FELEPPA DAVIDE	ASSESSORE	Presente
CROCI MARIA	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra BELLIFEMINE MARIA IRENE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore CROCI MARIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge 05.02.1992 n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*:

- tutela la persona portatrice di handicap assicurandone la piena integrazione in ambito familiare, sociale, scolastico e lavorativo, assicurando il massimo recupero possibile dalle minorazioni, prevedendo la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione di tali fini;
- tra gli interventi indicati a tutela della persona portatrice di handicap è previsto l’inserimento apposite strutture: centri residenziali, ove la persona può trovare un ambiente idoneo alla sua condizione, e centri socio-riabilitativi ed educativi, che promuovono lo sviluppo delle capacità della persona e una crescita verso la sua autonomia;
- a tal proposito, prevede la possibilità per i Comuni di avvalersi di cooperative, attraverso apposito convenzionamento, per l’inserimento delle persone handicappate in tali strutture;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/983 del 15.12.2010 che ribadisce che la possibilità di offrire interventi idonei a garantire la piena realizzazione ed integrazione della persona disabile è principio di fondamentale importanza;

PRESO ATTO che sul territorio malnatese insiste la Cooperativa sociale “La Finestra” con sede in Via Giuseppe di Vittorio n. 7, che offre i seguenti servizi:

- C.S.E. – Centro Socio Educativo – che si rivolge a persone con disabilità medio lieve per offrire loro spazi educativi e ricreativi diversificati, utili per sostenere ed aiutare la famiglia nel conseguimento della promozione dell’autonomia della persona disabile all’interno ed all’esterno del proprio nucleo familiare;
- S.F.A. –Servizio Formazione Autonomia – che si rivolge a quella fascia di disabilità più lieve per cui è possibile prevedere una formazione finalizzata ad un possibile futuro inserimento lavorativo e che offre interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare maggiori autonomia spendibili nel contesto lavorativo, familiare e sociale;
- Residenza: struttura che può accogliere fino a otto utenti, dai 18 anni compiuti al momento dell’inserimento, con disabilità di grado medio lieve;

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale “La Finestra” rappresenta una valida opportunità per i cittadini malnatesi che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 3 della Legge 05.02.1992 n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* al fine di garantire loro, se del caso, inserimenti in idonea struttura per assicurare interventi mirati alla loro tutela, integrazione ed autonomia;

CONSIDERATO che da diversi anni viene sottoscritta una convenzione tra il comune e la Cooperativa;

ATTESO che la convenzione sottoscritta è scaduta, si ritiene opportuno stipulare nuova convenzione con la Cooperativa sociale “La Finestra” con sede in Malnate, Via Giuseppe di Vittorio n. 7, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 del Responsabile dell’Area sulla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO l’art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la Convenzione, allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
- 2) **DI AUTORIZZARE** conseguentemente il Responsabile d'Area Servizi alla Persona agli adempimenti conseguenti e necessari per l'attuazione di quanto previsto;
- 3) **DI DARE ATTO**, inoltre, che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime;

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L.vo n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
BELLIFEMINE MARIA IRENE

II SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA